

DEL. N. _____ DEL _____
[esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972]

COMUNE DI ZOCCA
[PROVINCIA DI MODENA]
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO
COMUNALE "PALAZZETTO DELLO SPORT"

SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemilaquindici il giorno _____ del mese di _____ in Zocca, nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131;

TRA

Il Comune di Zocca - C.F. n. 00717780365 (di seguito denominato brevemente "il Comune"), in questo atto rappresentato dall'Arch. Serena Bergamini, Responsabile del Servizio Autonomo Lavori Pubblici, Manutenzioni, Protezione Civile, Sport, Informatica, la quale agisce esclusivamente in tale sua veste ed in esecuzione della _____ n. ___ del _____ ed in forza del provvedimento del Sindaco del 13/01/2015, Prot. n. 275;

E

l'Associazione _____ con sede in _____, Via _____ n. ___ (di seguito denominata brevemente "Affidatario"), C.F. e partita IVA N. _____, legalmente rappresentata dal Sig. _____, nella sua qualità di Presidente, nato a _____ il _____ e per il presente atto domiciliato presso la sede dell'Associazione stessa;

PREMESSO:

che con determinazione n. ___ del _____ veniva disposto di procedere all'affidamento della gestione dell'impianto sportivo ricreativo di proprietà comunale "Palazzetto dello Sport", approvando il relativo schema di convenzione e autorizzando alla stipula la Responsabile del Servizio Autonomo Lavori Pubblici, Manutenzioni, Protezione Civile, Sport, Informatica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto della convenzione.

1. La presente convenzione definisce i rapporti che regolano l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale "**Palazzetto dello Sport**" sito in Comune di Zocca Capoluogo, Via Dello Sport n. 151, meglio individuato nell'allegata planimetria e costituito da:

- a) area di gioco polivalente in parquet in legno, di ml 40 x 20 per i giochi quali pallamano, calcetto, basket, pallavolo e trattato per il pattinaggio a rotelle
- b) palestra con fondo di gomma
- c) n. 2 spogliatoi per atleti e n. 2 spogliatoi per arbitri, ufficio portineria
- d) gradinata per il pubblico divisa in n. 3 settori per un totale di n. 300 posti a sedere, spazi per pubblico disabili e servizi igienici su due livelli
- e) n. 1 magazzino

2. Con la sottoscrizione del presente atto il concessionario dichiara di accettare in consegna l'impianto sportivo di cui all'oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui esso attualmente si trova, nell'ubicazione e nella consistenza attuale, che dichiara di conoscere ed accettare integralmente, senza alcuna riserva, di alcun tipo. All'atto della consegna dell'impianto sportivo è redatto apposito verbale di consistenza.

Art. 2 Durata della convenzione.

1. La durata della convenzione per la gestione è stabilita in anni 3 con decorrenza dal 01/09/2015 e termine al 31/08/2018, data alla quale il rapporto si intende integralmente risolto di diritto senza necessità alcuna di formale disdetta.

PER ACCETTAZIONE:

timbro e firma del Legale Rappresentante

Art. 3 Modalità della gestione sportiva.

1. L’Affidatario provvede alla gestione organizzativa e tecnico operativa dell’impianto sportivo per il quale deve assicurare il pieno e regolare funzionamento nel rispetto scrupoloso di tutte le leggi e disposizioni regolamentari vigenti relative all’esercizio degli impianti sportivi, garantendo il più ampio accesso possibile ai cittadini di ogni età, sesso e condizione, responsabilizzando gli utenti tramite forme di gestione partecipata, promuovendo altresì il ruolo del volontariato per garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio sportivo in gestione.

2. L’Affidatario si impegna ad effettuare la gestione sportiva promuovendo l’attività formativa di base, amatoriale, agonistica e ricreativa, perseguendo in ciò finalità di massima partecipazione per soci e non soci.

Art. 4 Condizioni generali d’uso dell’impianto sportivo.

1. Le modalità di utilizzazione dell’impianto sportivo sono stabilite annualmente dal Comune con apposita programmazione adottata, previa consultazione dell’Affidatario, tenendo conto dei seguenti criteri operativi:

A) entro il giorno 30 del mese di settembre di ogni anno le Associazioni, Società o Gruppi Sportivi dovranno far pervenire al Comune, Servizio Sport, le richieste inerenti l’utilizzo dell’impianto convenzionato, sulla base delle seguenti condizioni d’uso:

SCUOLE: Le scuole nel periodo settembre/giugno dovranno avere la facoltà di utilizzare l’impianto sportivo.

SOCIETA' e GRUPPI: Il Sabato e la Domenica dovranno essere prevalentemente riservati a Partite di Campionato e Tornei.

Dal Lunedì al Venerdì sono previsti gli allenamenti con particolare attenzione alla promozione sportiva dei minori.

B) entro il giorno 30 del mese di ottobre il Servizio Sport convoca in apposita riunione tutti i soggetti che abbiano prodotto formale richiesta e provvede alla stesura del relativo calendario d’utilizzo degli impianti per l’anno sportivo successivo sulla base dei seguenti criteri:

- consentire l’utilizzo da parte delle scuole;
- consentire l’utilizzo da parte di minori per attività dilettantistiche e di promozione dello sport;
- consentire attività libere e/o organizzate per portatori di handicap, anziani;

2. Il Comune approva con propria deliberazione le tariffe degli impianti sportivi che verrà comunicata immediatamente all’Affidatario.

Le tariffe di utilizzo, da intendersi comprensive d’IVA, non possono essere superiori alle tariffe determinate annualmente dall’Amministrazione comunale e la tabella riportante le tariffe deve essere esposta in modo ben visibile al pubblico.

Il pagamento della tariffa oraria deve essere versato direttamente all’Affidatario.

3. L’impianto sportivo può essere utilizzato anche per attività proposte da Scuole, Associazioni o Gruppi non previste nel suddetto calendario base di cui al precedente comma 1. lettera B), previa richiesta scritta inoltrata all’affidatario ed al Comune, Ufficio Sport, per conoscenza. L’affidatario deve dare comunicazione del riscontro anche al Comune.

4. Salvo saltuarie e temporanee esigenze dell’Affidatario per gare, tornei o specifici allenamenti l’impianto sportivo deve essere costantemente a disposizione di tutti, indistintamente, gli utenti che intendono effettuare la prenotazione, siano essi aderenti ad associazioni o semplici cittadini.

5. Le quote associative connesse allo svolgimento da parte dei soci delle attività sportive dell’Affidatario sono determinate da quest’ultimo: trattandosi peraltro di attività di interesse sociale svolte all’interno di un impianto pubblico in concessione l’Affidatario fornisce al Comune preventiva informazione delle quote associative che intende praticare per l’adesione/partecipazione dei soci alle attività, con idonea motivazione della quantificazione se richiesta.

Art. 5 Manutenzione ordinaria e straordinaria.

1. L’Affidatario è tenuto ad effettuare a propria cura e spese tutte le opere di manutenzione ordinaria, mantenendo l’impianto sportivo (compreso i locali, gli arredi, i servizi, gli impianti tecnologici, le aree anche di pertinenza, ecc.) nella massima efficienza e pulizia, in osservanza delle prescrizioni impartite dai competenti servizi comunali e nel rispetto di tutte le norme

PER ACCETTAZIONE:

timbro e firma del Legale Rappresentante

di sicurezza stabilite per legge.

2. Per manutenzione ordinaria si intendono tutte le opere di pulizia, riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, come di seguito specificato a livello indicativo:

A) Interventi generali:

- manutenzione, riparazione e sostituzione delle recinzioni;
- riparazioni di intonaci interni, di pavimenti e rivestimenti interni, tinteggiature interne ed esterne;
- riparazioni e sostituzioni di rubinetterie e saracinesche logorate, nonché delle apparecchiature idro-sanitarie in genere;
- riparazioni e sostituzioni di parti di infissi e serramenti interni ed esterni comprese le parti accessorie;
- riparazioni e sostituzioni di parti delle apparecchiature ed attrezzi in conseguenza dell'uso;
- riparazioni e sostituzioni degli impianti elettrici installati e delle parti terminali d'uso;
- manutenzione dell'arredamento mobile;
- pulizia generale delle apparecchiature costituenti gli impianti di riscaldamento;
- manutenzione e cura di tutti gli spazi destinati a verde ed essenze arboree e/o cespuglio;
- pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni dell'impianto sportivo, degli arredi, vetrate e infissi;
- mantenimento e cura di tutto quanto non contemplato dal presente elenco ma che costituisce di fatto una pertinenza o accessorio dell'impianto.

B) Manutenzione parquet

- il parquet deve essere utilizzato prestando la massima attenzione affinché gli utenti utilizzino solo idonee scarpe da ginnastica perfettamente pulite;
- devono essere rimossi eventuali residui sul campo da gioco che possano segnare il fondo in legno,
- il pavimento deve essere pulito, con la massima diligenza utilizzando prodotti specifici;
- in caso di utilizzo diverso da quello previsto, che deve essere preventivamente autorizzato dal Comune, il fondo in legno deve essere coperto con l'apposito telo in dotazione. Il telo deve essere posizionato e rimosso dall'affidatario.

3. L'Affidatario è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comune (Servizio Sport) dell'eventuale impossibilità di utilizzo dell'Impianto. Nel caso di partite ufficiali l'Affidatario deve comunicare nei tempi prescritti alle Federazioni e/o agli Enti di Promozione Sportiva l'impossibilità di utilizzo dell'impianto.

4. L'Affidatario è tenuto a segnalare prontamente al Comune ogni necessità di intervento di manutenzione straordinaria. Gli interventi di manutenzione straordinaria restano a carico del Comune, che provvederà direttamente salvo il caso in cui la necessità degli interventi debba essere considerata imputabile al cattivo uso, allo svolgimento di attività non consentite od alla cattiva o trascurata manutenzione ordinaria.

5. All'Affidatario è fatto divieto di intervenire con qualsivoglia modifica (se non previa autorizzazione scritta del Comune) sull'impiantistica per la quale sussiste apposita certificazione di conformità alle norme di sicurezza. Tutti gli interventi posti in essere dall'Affidatario devono comunque rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

6. L'Affidatario non può opporsi a lavori di modifica, ampliamento, miglioria dell'impianto sportivo che il Comune intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno per l'eventuale limitazione o temporanea sospensione dell'attività in dipendenza dell'esecuzione dei lavori medesimi. I tempi di intervento devono essere comunicati con un anticipo di almeno due mesi e possibilmente concordati con l'Affidatario nel rispetto della programmazione annuale dell'attività della medesima.

7. Eventuali interventi di carattere migliorativo per funzionalità ed efficienza che l'Affidatario intenda porre in essere a proprie spese possono essere eseguiti solamente previa

PER ACCETTAZIONE:

timbro e firma del Legale Rappresentante

autorizzazione scritta del Comune. Le opere risultanti da tali interventi accedono gratuitamente alla proprietà del Comune al termine dell'affidamento in gestione.

8. In caso di violazione degli obblighi del presente articolo il Comune, previa diffida ad adempiere ed accertamento della mancata esecuzione nel termine assegnato, provvede d'ufficio con addebito di spese all' Affidatario rivalendosi direttamente, in tutto od in parte, sul deposito cauzionale di cui al successivo art.18, deposito che deve essere reintegrato nei successivi trenta giorni.

Art. 6 Obblighi e responsabilità dell'Affidatario.

1. Ogni responsabilità inerente e conseguente la gestione è a carico dell'Affidatario. Con decorrenza dalla data di efficacia della presente convenzione il concessionario è responsabile della gestione dell'impianto ad ogni effetto di legge per tutto ciò che concerne l'uso del complesso e l'incolumità delle persone che vi accederanno; pertanto dalla data suddetta ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia nei confronti di terzi che dello stesso Comune relativa all'attività di gestione dell'impianto in oggetto, viene assunta dal concessionario, il quale deve provvedere:

- A. a mantenere sull'impianto sportivo il personale qualitativamente e quantitativamente necessario all'adempimento degli obblighi inerenti la gestione secondo quanto previsto dalla presente convenzione, dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza. In particolare l'Affidatario deve provvedere con proprio personale al controllo, vigilanza e custodia dell'impianto (vigilanza sugli accessi, controllo tesserini di riconoscimento rilasciati dalla Società titolare della gestione, verifica del corretto uso dell'impianto e delle relative attrezzature) ed a far rispettare le norme igieniche e di comportamento in vigore (divieto di consumo di cibi e bevande nei locali spogliatoi e servizi; di gettare a terra rifiuti di qualsiasi genere; di fumare negli spogliatoi e servizi igienici; di tenere comportamenti che possano arrecare danni a persone o a cose; obbligo di rispettare scrupolosamente gli orari assegnati; obbligo al pubblico di sostare solo negli appositi spazi; obbligo ai genitori di accedere agli spogliatoi, se necessario, solo in concomitanza di attività giovanili con bambini di età inferiore a 8 anni; obbligo ai calciatori di pulirsi le scarpe negli appositi spazi prima di accedere agli spogliatoi). Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, l'Affidatario può avvalersi del lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo il Comune da ogni responsabilità. Qualora si avvalga di lavoro subordinato, dovranno essere rispettate le norme di legge e regolamentari e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per quanto riguarda gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi;
- B. a garantire la sicurezza degli utenti, anche durante l'espletamento del servizio di pulizia, mediante l'impiego di idonee segnalazioni che impediscano al pubblico l'accesso ai locali oggetto di pulizia, consentendo l'accessibilità alle altre zone in cui non si sta lavorando e rendendo riconoscibile il personale addetto;
- C. a munirsi a sua cura e spese, all'occorrenza per le singole attività esercitate, delle prescritte licenze ed autorizzazioni di polizia amministrativa;
- D. a condurre la gestione dell'impianto sportivo nel più assoluto rispetto della moralità pubblica, correttezza e riservatezza nei confronti degli utenti, ai quali deve essere garantito il massimo grado di confort possibile. Parimenti l'Affidatario deve mantenere, nei confronti delle altre Società sportive interessate all'uso dell'impianto sportivo, un atteggiamento improntato su basi di correttezza ed imparzialità.

2. L'Affidatario assume l'intera e diretta responsabilità di ogni danno che dalla gestione possa derivare al Comune od a terzi e, con effetto dalla data di decorrenza del servizio, si obbliga a stipulare, con primario Assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

- A. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali l'Ente) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente procedura, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro e per persona e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:
 - conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;

PER ACCETTAZIONE:
timbro e firma del Legale Rappresentante

- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose in consegna e/o custodia, sino alla concorrenza di € 20.000 per sinistro ed anno;
- danni a cose di terzi da incendio, sino alla concorrenza di € 20.000 per sinistro ed anno;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l' Affidatario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (soci, volontari, collaboratori, ecc.);
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'Affidatario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;

B. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, ed oggetto della presente procedura (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'appaltatore si avvalga) comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro e per persona.

3. Il concessionario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per effetto della gestione e/o dell'uso dell'impianto e comunque in dipendenza della presente convenzione. Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune o di compenso da parte del Comune stesso.

4. Il Comune resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità anche per eventuali danni a persone o cose in dipendenza di tumulti o risse che dovessero verificarsi durante gare, allenamenti od altre attività espletate o consentite all'Affidatario. Resta a carico del Comune la sola responsabilità conseguente a danni derivanti dalla sola proprietà degli immobili e degli impianti.

5. Il Concessionario sarà inoltre responsabile di ogni danno che l'impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l'obbligo, in base alla decisione insindacabile del Comune ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno, oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.

6. Per la durata della presente convenzione e comunque fino a quando essa non cesserà, gli obblighi e le responsabilità che la legge sancisce a carico del proprietario verranno assunti a proprio esclusivo carico dal concessionario.

Art. 7 Oneri di gestione.

1. L'Affidatario assicura la gestione dell'impianto sportivo provvedendo particolarmente:

- A. all'apertura ed alla chiusura dell'impianto, rispettando e facendo rispettare scrupolosamente gli orari di attività programmate, ed impedendo l'accesso a persone non autorizzate;
- B. a far fronte a tutte le spese di gestione ordinaria ed in particolare: acqua, gas, energia elettrica, telefono (provvedendo a stipulare direttamente i relativi contratti con le imprese erogatrici), tassa smaltimento rifiuti, imposta pubblicità; e ad assolvere tutti gli obblighi fiscali e tributari inerenti la gestione. Nell'ambito della gestione, l'Affidatario provvede al servizio di pulizia dei locali, dei servizi e delle aree di pertinenza, garantendo il rispetto delle norme igieniche. Si ribadisce, altresì, che è a carico dell'affidatario l'onere per il nolo degli estintori, le relative verifiche inerenti la prevenzione incendi e tutti gli oneri previsti e/o introdotti nel corso della vigenza contrattuale dalla normativa in materia (es. dotazione di defibrillatori e relativi corsi per un loro corretto utilizzo). L'onere per il servizio di conduzione e manutenzione della centrale termica rimane a carico del Comune specificando che l'Affidatario dovrà preventivamente concordare le modalità di gestione della temperatura e dell'accensione/spegnimento dell'impianto.
- C. al ripristino degli eventuali danni arrecati all'impianto dagli spettatori e dagli utenti,

PER ACCETTAZIONE:

timbro e firma del Legale Rappresentante

ad eccezione di quelli causati dagli utenti nei casi e nei giorni di cui al successivo art. 9;

D. a riconsegnare l'impianto sportivo, al termine dell'affidamento, libero da ogni cosa di proprietà dell'Affidatario, in perfetto ordine e nello stato in cui fu ricevuto, con gli accrescimenti conseguenti agli investimenti effettuati e salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso ed alla vetustà.

2. In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo il Comune, previa diffida ad adempiere, laddove necessario, e conseguente accertamento della mancata esecuzione nel termine assegnato, provvede d'ufficio con addebito di spese all'Affidatario, rivalendosi direttamente, in tutto od in parte, sulla cauzione definitiva di cui al successivo art. 18. La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che l'Amministrazione procederà alla sua escussione, anche parziale. Qualora non vi provveda autonomamente l'Affidatario, il Comune potrà effettuare il reintegro a valere sulle somme da corrispondere allo stesso.

3. Il Comune si riserva di accedere all'impianto sportivo e di procedere a controlli sulle modalità di conduzione della gestione e di manutenzione, anche ispezionando locali ed attrezzature, in qualsiasi momento, a mezzo di propri tecnici e funzionari e senza obbligo di preavviso.

Art. 8 Facoltà dell'Affidatario.

1. L'Affidatario deve utilizzare l'impianto sportivo per lo svolgimento delle attività per esso previste dalla presente convenzione. Altre attività (iniziative sportive e non sportive, gratuite o a pagamento) purché compatibili con il normale stato di conservazione delle strutture dell'impianto, potranno essere svolte dall'Affidatario sotto la sua completa responsabilità, previa autorizzazione del Comune.

Art. 9 Facoltà del Comune.

1. Il Comune si riserva come diritto incondizionato la possibilità di utilizzare gratuitamente o di concedere in uso l'impianto sportivo (in tutto od in parte) per un numero massimo di 15 giornate l'anno (eventualmente anche solo festive), per iniziative, compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto, dallo stesso promosse o patrocinate e da comunicarsi all'Affidatario con preavviso di almeno 20 giorni, nel rispetto del calendario di attività giovanile, agonistica, amatoriale stabilito prima dell'inizio del campionato.

Art. 10 Partecipazione finanziaria del Comune ai costi di gestione.

1. Il Comune partecipa finanziariamente ai costi sostenuti dall'Affidatario per la gestione dell'impianto sportivo e del correlato programma di attività societario con una quota annua forfettariamente determinata in €. 32.500,00 (trentaduemilacinquecento).

2. L'importo suddetto, a decorrere dal secondo anno di gestione, sarà adeguato a scadenza annuale nella misura del tasso programmato di inflazione previsto dal Documento di Programmazione Economica Finanziaria (D.P.E.F.) nazionale.

3. La quota della partecipazione finanziaria è erogata dal Comune all'Affidatario in due rate semestrali posticipate uguali scadenti rispettivamente il 31 marzo ed il 30 settembre. A fronte di tali erogazioni l'Affidatario emana regolari fatture in formato elettronico.

4. Al termine di ogni anno di gestione, l'Affidatario si impegna altresì a presentare al Comune apposita relazione, dell'attività gestionale e sportiva svolta.

Art. 11 Miglioramenti ed addizioni.

1. L'Affidatario può eseguire sull'impianto sportivo in concessione, previo consenso del Comune, opere o interventi di miglioria che eccedono l'ordinaria manutenzione nonché interventi volti a garantire la buona conservazione delle strutture e degli impianti, purché non comportino modifiche alla destinazione d'uso.

2. Le opere costruite e/o gli interventi di miglioria realizzati accedono gratuitamente alla proprietà al termine dell'affidamento in gestione.

Art. 12 Pubblicità.

1. L'Affidatario ha facoltà e diritto di installare cartellonistica pubblicitaria; esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie; effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva, all'interno ed entro il perimetro dell'impianto, per il periodo di validità dell'affidamento in gestione. Gli oneri conseguenti sono a carico dell'Affidatario stesso.

2. I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale, restando

PER ACCETTAZIONE:

timbro e firma del Legale Rappresentante

escluso peraltro qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti e movimenti politici e fatto salvo quanto disposto dalla legge 10/12/1993 n. 515.

3. Nessuna responsabilità fa carico al Comune per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario ad opera di utenti o comunque di terzi.

4. L'Affidatario ha l'obbligo di osservare le disposizioni impartite dai competenti Servizi comunali in ordine all'ubicazione ed alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità, nonché di attenersi a tutte le prescrizioni che si rendano necessarie per conservare l'agibilità tecnico sportiva dell'impianto in relazione alla natura ed alla categoria delle gare da effettuarsi.

5. L'Affidatario è tenuto a comunicare di volta in volta al Comune l'avvenuta installazione dei cartelli o pannelli pubblicitari fissi.

6. Tutta la pubblicità effettuata all'interno dell'impianto è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità a norma delle vigenti disposizioni di legge nella misura prescritta. In caso di conclusione di contratti con ditte specializzate per la gestione della pubblicità, tali contratti non possono avere durata superiore a quella della presente convenzione.

7. Il Comune si riserva la facoltà di mantenere nell'impianto l'attuale cartellonistica pubblicitaria ed i relativi introiti.

Art. 13 Divieto di cessione.

1. E' vietata la cessione a terzi del contratto.

2. Ai sensi del comma 1) è considerato terzo anche l'Affidatario nel caso in cui, in seguito a fusione o incorporazione, perda la natura giuridica di associazione senza scopo di lucro. In tal caso il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto per perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni da parte dell'Affidatario, ai sensi del successivo art. 15 comma 1) lett. B);

Art. 14 Revoca dell'Affidamento.

1. L'affidamento in gestione può essere revocato dal Comune in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata, qualora gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto.

Art. 15 Risoluzione del contratto.

1. Il Comune potrà procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata, senza diritto dell'Affidatario ad indennizzo alcuno, nei seguenti casi:

- A. chiusura dell'impianto senza preventiva autorizzazione del Comune;
- B. cessazione dell'attività da parte dell'Affidatario;
- C. perdita dell'iscrizione all'Albo o perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni;
- D. gravi violazioni di legge o degli obblighi contrattualmente assunti dopo che l'Affidatario, diffidato, non abbia ripristinato nel termine assegnato le condizioni contrattualmente previste.

Art. 16 Recesso dalla concessione.

1. L'Affidatario può recedere anticipatamente dal rapporto in qualsiasi momento, previa disdetta da inviarsi con lettera raccomandata almeno novanta giorni prima della data del recesso.

2. L'Affidatario in caso di recesso di cui al precedente comma ha l'obbligo di aver dato adempimento ad ogni sua obbligazione sino alla data del recesso medesimo.

Art. 17 Penali.

1. In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario per:

- A. brevi chiusure dell'impianto in giorni non concordati con il Comune;
- B. mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura dell'impianto;
- C. mancato allestimento dell'impianto secondo le necessità e le richieste delle società sportive e degli utenti nel rispetto delle norme federali;
- D. mancata attuazione di interventi di manutenzione ordinaria;

il Comune ha facoltà di applicare una penale contrattuale compresa discrezionalmente, secondo gravità, da €. 250,00 a €. 1.100,00.

PER ACCETTAZIONE:

timbro e firma del Legale Rappresentante

2. La sanzione è applicata, rivalendosi per la somma corrispondente sul deposito cauzionale di cui al successivo art. 18:

- A. previa contestazione all’Affidatario dell'inadempienza od abuso rilevato, allorquando le giustificazioni addotte in proposito nel termine fissato non siano ritenute plausibili;
- B. nel caso di mancata attuazione di interventi di manutenzione ordinaria, previa fissazione di un termine per provvedere alla eliminazione delle cause che hanno originato la contestazione, dopo l'inutile decorso del termine fissato.

3. Al verificarsi della terza violazione contrattuale, il Comune può recedere dalla concessione con provvedimento adottato con almeno trenta giorni di preavviso ed incamerare con semplice richiesta la cauzione versata a garanzia degli impegni contrattuali.

Art. 18 Cauzione.

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti ed a copertura dei danni comunque arrecati alla struttura in conseguenza della gestione, l’Affidatario ha prestato apposita garanzia mediante fidejussione bancaria/assicurativa, che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Contraente, di l'importo pari ad € 10.000,00 (euro diecimila).

2. La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che l’amministrazione procederà alla sua escussione, anche parziale. Qualora non vi provveda autonomamente l’Affidatario, il Comune potrà effettuare il reintegro a valere sulle somme da corrispondere allo stesso.

3. Entro sei mesi dalla risoluzione del rapporto contrattuale, ad accertato il corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, il Comune provvede allo svincolo della cauzione.

Art. 19 Pendenze.

1. In caso di revoca, recesso o risoluzione del contratto, l’Affidatario deve restituire al Comune la corrispondente quota di partecipazione finanziaria da questo anticipatamente corrisposta.

2. In caso di scadenza, revoca, recesso o risoluzione del contratto, il Comune si riserva il diritto di rilevare integralmente o parzialmente i beni mobili (attrezzature, arredi e simili) di proprietà dell’Affidatario eventualmente esistenti all'interno dell'impianto sportivo al prezzo concordato tra le parti.

Art. 20 Definizione delle vertenze.

1. Tutte le vertenze che abbiano ad insorgere tra l’Affidatario ed il Comune, così durante la gestione come al suo termine, quale che sia la loro natura (economica, tecnica, amministrativa e giuridica), nessuna esclusa, sono definite dal Tribunale Ordinario di Modena.

Art. 21 Elezione di domicilio.

1. Per qualunque comunicazione o notificazione, sia amministrativa che giudiziale, concernente il contratto ed eventuali contestazioni ad esso relative, l’Affidatario deve eleggere domicilio in Zocca.

2. Il Comune elegge domicilio presso la sede comunale.

Art. 22 Rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 23 Spese.

1. Tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse alla stipulazione e registrazione del contratto sono a carico dell’Affidatario.

Art. 24 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa.

L’Affidatario si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. A tal fine ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul

PER ACCETTAZIONE:

timbro e firma del Legale Rappresentante

predetto conto corrente, trattenuti agli atti del Servizio Affari generali. L’Affidatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 25 Protezione dei dati personali.

L’Affidatario si impegna a operare nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e ad adempiere agli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196/2003.

L’Affidatario si impegna, in particolare:

- a trattare i dati ai soli fini dell’espletamento delle attività oggetto del presente contratto;
- ad informare i propri operatori incaricati sulle disposizioni operative in materia di sicurezza e riservatezza dei dati trattati, provvedendo a impartire le necessarie istruzioni;
- al rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dal Comune per il trattamento dei dati personali anche integrando procedure già in essere;
- ad informare il Responsabile e/o il Titolare del trattamento del Comune in caso di situazioni anomale o di emergenze.

Letto, approvato e sottoscritto.

per _____
IL PRESIDENTE (Sig. _____)

per IL COMUNE DI ZOCCA
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO
LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PROTEZIONE CIVILE, SPORT, INFORMATICA
[Arch. Serena Bergamini]

PER ACCETTAZIONE:
timbro e firma del Legale Rappresentante